



Unione europea  
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



SICILIA  
FONDO SOCIALE EUROPEO  
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013

Convenzione tra Regione Siciliana (*Dipartimento Istruzione  
e Formazione Professionale*) e FormezPA  
POR FSE 2007 - 2013 - Regione Siciliana - Asse VII - Capacità Istituzionale  
Progetto: AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE – *Linea Comuni*

Seminari di approfondimento tematico. Febbraio – marzo 2014  
Palermo, Enna, Messina, Catania.

*Associazione comunale in Sicilia: procedure, strumenti, responsabilità.*

**La gestione associata**

*Relatore: Arturo Bianco (esperto in organizzazione degli Enti locali)*



# LA GESTIONE ASSOCIATA

Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco

# Arturo Bianco

- Esperto in gestione delle risorse umane negli enti locali
- Già presidente di Anci Sicilia, componente la presidenza nazionale Anci
- Già dirigente Ancitel
- Curatore del volume “La gestione del personale negli enti locali” (Cel editore) “La manovra finanziaria 2014” (Cel editore)
- Autore volumi “Formulario sulla contrattazione decentrata” (CEL editore), “La gestione associata dopo il DL 95” (Maggioli editore)
- Coautore del volume “La spending review” (Maggioli editore)

# Il cammino legislativo

- ESIGENZA DEL SUPERAMENTO DEI PICCOLI COMUNI POSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BETTINO CRAXI ALL'ASSEMBLEA ANCI DI PADOVA DEL 1986
- LEGGE N. 142/1990: LE UNIONI DEI COMUNI COME "PONTE" PER IL SUPERAMENTO DEI PICCOLI COMUNI. ESPERIENZA FALLIMENTARE
- LEGGE N. 59/1997: I NUOVI PRINCIPI
- LEGGE N. 265/1999 (CD NAPOLITANO VIGNERI): FLESSIBILITA' DELLE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE, UNIONI E CONVENZIONI; INTRODUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

# La condizione attuale

- Proliferare delle convenzioni per la gestione associata (a partire da quelle per la segreteria)
- Aumento assai marcato delle unioni dei comuni: a maggio 2011: 337 unioni, 1668 comuni aderenti e 6.052.380 abitanti coinvolti. Ritardi nella gestione associata di funzioni e servizi rilevanti
- Utilizzo limitato degli accordi di programma
- Utilizzo parziale della delega alle comunità montane
- Consorzi in via di superamento (vedi vincolo normativo)
- *Esaurimento della spinta propulsiva alla gestione associata? Rilancio da parte del legislatore statale (ddl cd Del Rio)*

# Indicazioni introduttive/1

- Scelta legislativa che si deve considerare come sostanzialmente irreversibile
- Finalità di contenimento della spesa e di miglioramento della organizzazione e della funzionalità
- Nelle esperienze realizzate il dato maggiormente positivo è costituito dall'ampliamento dei servizi offerti alla comunità
- Risposta alla condizione di difficoltà dei piccoli comuni, condizione in cui si sommano le difficoltà tipiche dei comuni (in modo accentuato stante la gracilità di queste amministrazioni) e le difficoltà delle comunità di più ridotte dimensioni (razionalizzazioni servizi, crisi economica etc)

## Indicazioni introduttive/2

- Queste disposizioni sono state giudicate come costituzionalmente legittime  
Sentenza interlocutoria della Corte Costituzionale (n. 227/2012) e sentenza affermativa (n. 22/2014)
- Le finalità dichiarate dal legislatore: assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici (materie che rientrano nella competenza legislativa statale)

## Indicazioni introduttive/3

- Prima opzione la scelta tra convenzione ed unione dei comuni
- Possibilità di dare corso al cd “spezzatino”, cioè ad una gestione associata diversificata tra le varie funzioni fondamentali
- Vincolo della unicità della forma di gestione associata per ogni singola funzione
- I vantaggi e gli svantaggi della differenziazione dei modelli di gestione
- La centrale unica di committenza
- Attenzione alla necessità di pianificazione operativa ed ai temi connessi alla gestione del personale

# La verifica delle convenzioni

- Previsione introdotta dal DL n. 95/2012: obbligo di verifica triennale della economicità, efficacia ed efficienza della convenzioni e, in caso negativo, sostituzione automatica con le Unioni dei Comuni
- Decreto attuativo del Ministero dell'Interno
- Attestazioni da parte dei comuni (enti, funzioni, data, conseguimento risultati di risparmio della spesa e di maggiore efficacia delle prestazioni)
- Necessario il risparmio di almeno il 5% e la dimostrazione di efficacia per almeno 3 attività

# Le scelte essenziali del DL 95

1. Ridefinizione delle funzioni fondamentali dei comuni, sulla base di una logica ordinamentale e di un consenso maggiore
2. Possibilità di superamento della disciplina speciale per i comuni fino a 1.000 abitanti
3. Superamento del tetto minimo di abitanti per le convenzioni ed introduzione della verifica triennale
4. Revisione delle regole per le unioni
5. Incentivazione delle fusioni

# L'ambito di applicazione

- Obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 5.000 abitanti (3.000 se montani).
- Spazio all'intervento regionale per la modifica di questa soglia
- Strumenti: unione o convenzione
- Superamento del vincolo alla gestione associata della ICT
- Attenzione alla ICT, che comprende realizzazione e gestione infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, banche dati, applicativi software, approvvigionamento licenze software, formazione e consulenza informatica
- Individuazione degli ambiti territoriali ottimali da parte delle regioni: le modalità sono decise dai comuni

# Le nuove funzioni fondamentali/1

- Funzioni fondamentali dei comuni:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
  - d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
  - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

## Le nuove funzioni fondamentali/2

- f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (questa non è compresa tra quelle vincolate alla gestione associata)

# Tempi, soglia e scelte

- SOGLIA: Limite demografico minimo delle unioni fissato in 10.000 abitanti, salve le diverse scelte delle regioni: *manca un limite demografico minimo per le convenzioni*
- SCELTE: Convenzioni con durata almeno triennale e verifica del conseguimento dei livelli di efficienza ed efficacia previsti in uno specifico dpcm. A tale esito consegue l'obbligo di dare vita alla unione.
- TEMPI: Gestione associata di 3 funzioni entro il 31.12.2012 di altre 3 entro il 30.06.2014 e delle restanti entro il 31.12.2014. Sanzione la nomina di un commissario ad acta ex articolo 8 legge 131/2003

# Sanzioni

- In precedenza assenza di sanzioni dirette: possibile teoricamente lo scioglimento per grave e ripetute violazioni di legge
- Oggi prevista la possibilità per il Prefetto di nominare un commissario ad acta, dopo avere dato un termine per adempiere
- Sanzioni ulteriori sul terreno della riduzione dei trasferimenti erariali

## Altre novità per la gestione associata da parte dei comuni fino a 1.000 abitanti

- Per i comuni fino a 1.000 abitanti possibilità di dare vita ad una specifica unione per la gestione associata di tutte le funzioni ed i servizi, cui è inoltre affidata anche la programmazione finanziaria
- Tali unioni succedono ai comuni e dal 2014 sono soggette al patto di stabilità (le unioni ordinarie no)
- Esse hanno popolazione di almeno 5.000 abitanti (3.000 in montagna), salvo diversa norma regionale  
Disciplina delle modalità di realizzazione, organi etc
- Si ritiene che questo strumento sarà utilizzato in un numero assai ridotto di realtà

# Le unioni dei comuni/1

- Riscrittura dell'articolo 32 del DLgs n. 267/2000
- unione dei comuni montani con assegnazione di compiti aggiuntivi;
- partecipazione di ogni comune ad una sola unione;
- previsione di convenzioni tra unioni e con comuni,
- organi della unione senza oneri aggiuntivi che si devono determinare (compensi solamente dai comuni, con al più solo rimborsi spese),
- Organi: presidente, giunta consiglio
- Presidente: un sindaco; giunta: sindaci e/o assessori; consiglieri: consiglieri dei comuni
- Tetto massimo dei componenti gli organi (comune che ha la stessa popolazione)
- Rappresentanza delle minoranze e di ogni comune

## Le unioni dei comuni/2

- autonomia statutaria e potestà regolamentare,
- conferimento da parte dei comuni del personale e delle risorse,
- tetto alla spesa per il personale delle unioni, principio della progressiva riduzione di tali oneri (recepimento indicazioni FFPP e sezioni controllo Corte dei Conti),
- adozione dell'atto costitutivo e dello statuto da parte dei comuni,
- spettanza delle tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti,
- Invio degli statuti al Ministero dell'Interno;
- opzione per i comuni già aderenti ad unioni di aderire alle unioni dei piccoli comuni

# La scelta/1

- Occorre dare corso ad una verifica della volontà politica, sia per lo strumento che per l'ampiezza
- Contestualmente occorre dare corso ad una verifica delle condizioni di fatto esistenti
- Verifica del personale
- Verifica della dotazione informatica
- Verifica delle sedi
- Verifica della strumentazione
- Verifica delle condizioni effettive della gestione
- Darsi uno specifico programma di intervento

## La scelta/2

- I contenuti del piano:
  - 1) realizzabilità,
  - 2) costi,
  - 3) Difficoltà,
  - 4) Tempi,
  - 5) Indicazione del percorso;
  - 6) Indicazione degli obiettivi.

# La centrale di committenza/1

- Articolo 33 DLgs n. 163/2006 (vecchio testo)
- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
- 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
- 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

# La centrale di committenza/2

- Testo aggiunto
- 3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 DLgs n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici
- Norma di prima applicazione: "L'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013". Termine successivamente spostato

## La centrale di committenza/3

- Articolo 3, comma 34, DLgs n. 163/2006
- La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
- - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

# La centrale di committenza/4

- Ambito assai vasto di applicazione: lavori, servizi e forniture (senza previsione di una soglia minima) (parere sezione regionale controllo Corte Conti Piemonte 271/2012: estensione ai cottimi fiduciari)
- Correzione legislativa
- Sono centrali di committenza le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano forniture o servizi o aggiudicano appalti di lavori o accordi quadro di forniture e servizi per altre amministrazioni aggiudicatrici.
- Le centrali di committenza sono uno strumento di centralizzazione degli acquisti in modo da evitare l'atomizzazione delle procedure ed ottenere, su acquisti di maggiori dimensioni, risparmi sia in termini di prezzi che di costi di gestione della procedura (per personale, per pubblicazioni, per contenzioso, etc.).

# Le stazioni uniche appaltanti/1

- Previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011, al quale l'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n.136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia"
- Circolare Ministero Interni: "Tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti. In tal senso, l'istituzione dell'organismo è di immediata utilità soprattutto, ma non solo, per gli enti locali di piccole dimensioni, spesso chiamati a confrontarsi con la complessità delle procedure di gara, potendo contare su una struttura inevitabilmente limitata..

# Le stazioni uniche appaltanti/2

- Segue circolate Ministero dell'Interno
- “Sul piano operativo, il suo compito è quello di curare la procedura di gara nel suo complesso.
- Esso, infatti, è chiamato a collaborare con l'ente aderente all'individuazione dei contenuti dello schema di contratto, a curare gli adempimenti relativi alla procedura di gara per la scelta del contraente privato in tutte le sue fasi e a cooperare con l'ente aderente ai fini della stipula del
- contratto. Tale organo è chiamato anche a curare gli adempimenti relativi all'eventuale contenzioso insorto in relazione alla procedura di affidamento.
- Le convenzioni tra l'ente aderente e la Stazione Unica Appaltante dovranno prevedere le modalità della collaborazione tra la stessa e l'ente aderente, a partire dalla definizione degli ambiti di operatività in cui si esplica tale collaborazione, che possono essere determinati sulla base degli importi di gara dei contratti pubblici o di altri criteri.
- Le suddette convenzioni dovranno, inoltre, prevedere le modalità di rimborso dei costi sostenuti, la ripartizione degli oneri in ordine ai contenziosi in materia di affidamento e, al fine di agevolare la programmazione dell'attività, l'obbligo di comunicazione da parte dell'ente aderente dei contratti per i quali si prevede l'affidamento”.

# Le stazioni uniche appaltanti (DPCM-1)

- La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
- a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
- d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
- e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

## Le stazioni uniche appaltanti (DPCM-2)

- h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
- n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2;
- o) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

# Conseguenze delle scelte legislative

- Vincoli alla gestione del personale derivanti dalle prospettive di gestione associata: elemento di cui tenere conto nella programmazione del fabbisogno di personale
- Vincoli alla durata dei contratti per la fornitura di beni e/o la gestione di servizi
- Complessivamente occorre tenere conto del fatto che da qui a pochi mesi/anni le funzioni saranno gestite in modo associato

# Le esperienze/1

- In genere assenza o carenza di una progettazione preventiva
- Attenzione nella progettazione a tutti gli aspetti strutturali
- Necessità di dare corso ad una struttura autosufficiente
- Verifica delle risorse personali, strumentali e finanziarie esistenti
- Non attendersi, soprattutto nell' immediato un forte risparmio finanziario
- Lecito attendersi il miglioramento e/o l' ampliamento dei servizi erogati
- Affrontare i nodi legati alla disponibilità del personale e dei responsabili
- Utile un approccio sperimentale e pragmatico, con un programma di crescita

## Le esperienze/2

- Necessità di darsi un programma ragionato ed organico di iniziative
- Attenzione specifica ai temi legati alla gestione delle risorse umane, in particolare l'obbligo di modificare il datore di lavoro nel caso di unioni, i possibili trasferimenti fisici, i responsabili titolari di posizione organizzativa
- Attenzione alle implicazioni di ordine informatico

# La gestione delle risorse umane

- Attenzione alla centralità del tema
- Ostilità diffusa tra i responsabili ed il personale
- Pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia 426/2012 e del Piemonte 287/2012 sui limiti al numero di responsabili
- Indicazione di carattere generale del trasferimento del personale dai comuni alle unioni per le funzioni associate attivate

# La spesa del personale

- Calcolo in modo unitario della spesa del personale tra unione e comuni
- Tetto alla spesa del personale del 2008 (l'unione è un ente locale non soggetto al patto)
- Tetto alle assunzioni: sostituzione del turn over
- Condizioni: rispetto del tetto di spesa e del rapporto massimo del 50% tra spesa del personale e spesa corrente
- Possibilità di scambi tra i comuni e l'unione

# Le norme contrattuali per le unioni/1

- Art. 13 CCNL 22.1.2004
- Le unioni gestiscono direttamente il rapporto di lavoro del proprio personale assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato (a tempo pieno o parziale) nel rispetto della disciplina del presente contratto nonché di quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa per gli aspetti a quest'ultima demandati.
- Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'unione.
- Per le finalità di gestione indicate nei commi precedenti l'unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del presente contratto.

# Le norme contrattuali per le unioni/2

- Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti modalità:
- relativamente al personale assunto direttamente, anche per mobilità, in sede di prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l'unione per la quota di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità; successivamente le stesse risorse potranno essere implementate secondo la disciplina contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti del comparto; la quota delle eventuali risorse variabili e non stabili viene determinata di volta in volta secondo le regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto;
- relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione; l'entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.
- Al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte dell'unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del comma 3:
- la attribuzione di un particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a € 25, su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative;
- la corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 che si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza.

# Le norme contrattuali per le unioni/3

- Le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di una posizione organizzativa dell'unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l'importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell'art. 11 del CCNL del 31.3.1999.
- La utilizzazione del lavoratore sia da parte dell'ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell'unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell'orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000.

# Il CCNL per le gestioni associate/1

- ARTICOLO 14 CCNL 22.1.2004
- Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
- Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
- La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

## Il CCNL per le gestioni associate/2

- I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
- Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
- Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.
- La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.